

Repertorio n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 2 “MUGELLO VALDISIEVE” ACCORDO TRANSATTIVO CON AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL-ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno xx del mese di xxxxxx in Firenze con la presente scrittura privata,

TRA

- **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**, con sede in Firenze in Via Cavour 1 C.F. 80016450480 Partita IVA 01709770489, rappresentata da **Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 Agosto 1957, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto e dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2015 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze;

- **AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE s.c.a.r.l.**, di seguito anche AMV, con sede in Firenze, Viale dei Cadorna 105 Codice Fiscale e Partita IVA 05482690483, in persona del Presidente **Stefano Bonora**, nato a Firenze il 06.11.1967, autorizzato alla firma del presente atto come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del xx xxxxxx 2017;

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18.876/2005 e 18.877/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2015, il trasporto pubblico su gomma nel Lotto 2 “Mugello Valdisieve è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale.

- a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione

e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.

- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che “quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”.

- che negli atti adottati nei confronti della Scarl AMV, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, sono stati confermati per tipologia di servizio gli importi a Km corrisposti nell'anno 2015, subordinando un eventuale conguaglio, alla verifica della congruità degli importi sulla base della normativa vigente;

- che l'istruttoria condotta, come da determinazione dirigenziale n. 1332 dell'11.09.2017 ha portato a riconoscere in via transattiva in Euro 350.733,38 oltre iva 10% la maggiorazione da liquidare alla Scarl per il servizio esercito nell'anno 2016;

- che al netto dell'acconto di Euro 283.527,12 oltre iva 10% già liquidato in data 12.12.2016 con Atto di liquidazione n. 2691/2016, l'importo ancora dovuto alla Scarl è di Euro 67.206,26 oltre iva 10% e dunque Euro 73.926,89;

- che detto importo, per effetto di quanto concordato nella convenzione rep. n.258/2012, rimane nella misura percentuale del 58% a carico della Città Metropolitana (Euro 42.877,60) e nella percentuale del 42% (Euro 31.049,29) a carico dei Comuni;

- che il pagamento dell'intero importo di Euro 73.926,89 sarà effettuato dalla Città Metropolitana alla Scarl AMV anche per delega dei Comuni di Barberino Mugello, Borgo S.Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve,

Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve e Scarperia, Vaglia e Vicchio con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art.1294 Cod. Civile;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la Città metropolitana riconosce alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve, una maggiorazione di **Euro 350.733,38** oltre Iva 10%, determinata come percentuale del 5% dell'importo liquidato in detto periodo dalla Città Metropolitana di Firenze.

Sono stati esclusi da detta determinazione i servizi scolastici eserciti a favore del Comune di Vaglia, Barberino Mugello e Scarperia e San Piero a Sieve, nonché i servizi eserciti nel Comune di Borgo San Lorenzo, in quanto la compensazione a Km ad essi riferita è stata concordata con i Comuni già a titolo definitivo.

3) Al netto dell'acconto di Euro 283.527,12 oltre iva 10% già liquidati a titolo di acconto, la somma ancora da liquidare è di **Euro 67.206,26 oltre iva 10%**.

Il pagamento di **Euro 73.926,89, al lordo di iva 10%**, sarà effettuato in un'unica soluzione, previa emissione di fattura da parte della Scarl, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte della Città metropolitana di Firenze.

4) La Città Metropolitana di Firenze anche per delega dei *Comuni di Barberino Mugello, Borgo S.Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve e Scarperia, Vaglia e Vicchio* è esonerata da ogni responsabilità in merito alla ripartizione a favore delle consorziate della Scarl delle somme che in base al presente accordo transattivo sono state e saranno corrisposte. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul c/c dedicato IBAN IT 57K061 60028030000198390C00 intestato alla Scarl.

5) Autolinee Mugello Valdisieve scarl, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate.

6) La presente scrittura sarà registrata in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse con oneri a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art.6 comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n.9.

Città Metropolitana di Firenze

MARIA CECILIA TOSI

Autolinee Mugello Valdisieve Scarl

STEFANO BONORA